

CONVENZIONE URBANISTICA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in _____
Via _____, n.____, nello studio al piano _____, davanti a me dottor
_____, Notaio in _____, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile
di _____, senza l'intervento dei testimoni avendovi i suddetti comparenti di comune accordo
tra loro e con il mio consenso espressamente rinunziato, sono presenti:

- il Sig. Bastianello Giorgio quale legale rappresentante della società "VE.COM S.R.L.", C.F. / P.I. 03046110270, con sede in Venezia – Mestre (VE) Corso del Popolo civ. 133, proprietaria dei terreni censiti nel Comune di Campagna Lupia al foglio 6 mappali 1218 – 1212 – 1214 – 504 – 503 – 479 – 480, soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente "Soggetto Attuatore" da una parte;

e

- il Sig. Ing. Rorberi Gabriele, legale rappresentante del Comune di Campagna Lupia domiciliato per la carica presso il Municipio di CAMPAGNA LUPIA (VE) – Via della Repubblica n. 34 -C:F: 00617710272, Responsabile del _____, incaricato con decreto del Sindaco n. _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del comune di Campagna Lupia ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del TUEL 297/2000, nel seguito del presente atto denominato semplicemente "Comune";

PREMESSO

- a) che il Soggetto Attuatore dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;
- b) che il comparto di cui alla convenzione ha una superficie territoriale di piano totale di mq. 9920 circa e che nel vigente Piano degli Interventi è classificato come segue:
– Z.T.I.O. C4 – schede di intervento n. 103 e 126;
la cui attuazione è subordinata all'approvazione di un P.U.A. Piano Urbanistico Attuativo;

VISTI

- a) La richiesta di adozione e approvazione del Piano Urbanistico Attuativo, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n° 6663 del 18.07.2019;
- b) La deliberazione di Giunta Comunale n°..... del con cui il Piano Urbanistico Attuativo è stato adottato;
- c) La deliberazione di Giunta Comunale n°..... del con cui il Piano Urbanistico Attuativo è stato approvato;
- d) La legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, la legge 5 agosto 1978, n. 457, Il DPR 6 Giugno 2001 n° 380, la legge Regionale 27 Giugno 1985 per quanto ancora in vigore, la legge regionale 23 Aprile 2004 n° 11 e successive modifiche e integrazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OBBLIGO GENERALE

1. Il Soggetto Attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento

degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

ART. 2 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. Il Soggetto Attuatore è obbligato in solido per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che, in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
3. Il sottoscrittore del presente atto è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale ogni variazione del titolo di proprietà al fine dell'applicabilità delle obbligazioni nello stesso contenute.
4. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal Soggetto Attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione, il Comune le abbia accettate e dichiarate espressamente di liberare l'originario obbligato.
5. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

ART. 3 – TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dall'approvazione definitiva del Piano Urbanistico Attuativo intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione.
2. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data del rilascio del permesso a costruire, salvo deroghe per la complessità dell'opera.
3. Le opere di urbanizzazione non possono essere iniziate prima del rilascio del relativo titolo abilitativo e la loro esecuzione deve avvenire con regolarità e continuità.
4. La cessione delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature pubbliche (standard) a favore del Comune, avviene al completamento delle opere di urbanizzazione realizzate dal Soggetto Attuatore;
5. In ogni caso, fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, la validità del P.U.A. è fissata in anni 10 salvo proroga di ulteriori anni 5, come stabilito dal comma 11 dell'art. 19 della L.R. 11/2004. Tutti gli adempimenti prescritti nella convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni, a meno che non sopraggiungano variazioni agli strumenti urbanistici dettate da modifiche legislative tali da determinare una decadenza del Piano. Entro lo stesso termine il Soggetto Attuatore deve aver conseguito l'ottenimento dei titoli edilizi per la completa attuazione degli interventi edificatori previsti dal Piano in oggetto.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Ai sensi della presente convenzione il Soggetto Attuatore si obbliga:
 - a) ad eseguire e a cedere gratuitamente al Comune tutte le opere ed aree necessarie per le opere di urbanizzazione (strade e marciapiedi, parcheggi) incluse le opere ed aree lungo via Isonzo parzialmente fuori comparto e aggiuntive rispetto agli standard minimi richiesti;

- b) ad includere nei rogiti di vendita le servitù perpetue ed inamovibili, a favore degli enti preposti, relativamente ad elettrodotti, gasdotti, acquedotti ed altri servizi, che interesseranno il comparto come opere di urbanizzazione primaria;
- c) ad includere nei rogiti di vendita gli obblighi di gestioni delle reti di smaltimento delle acque bianche e nere di cui all'art. 12.
2. Il Soggetto Attuatore si obbliga ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate negli elaborati di progetto del Piano Urbanistico Attuativo, già depositati agli atti del Comune e, pertanto, noti alle parti che concordemente dispensano il notaio rogante dall'allegarli al presente atto.
3. Il Soggetto Attuatore assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi ed in particolare l'esecuzione delle seguenti opere complementari:
- a) per ogni servizio tecnologico, almeno un allacciamento predisposto per ogni edificio o ambito privato ricadente all'interno del P.U.A., in conformità ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete;
- b) segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa;
4. L'importo dedotto dal computo metrico estimativo per la realizzazione delle opere di cui sopra è pari ad €. 270.426 IVA e oneri inclusi, di cui €. 139.465 per le opere lungo via Isonzo parzialmente fuori comparto e aggiuntive rispetto agli standard minimi richiesti.
L'importo degli oneri di urbanizzazione primaria calcolati sulla volumetria di piano, secondo le tabelle vigenti è pari ad € 50.387.
L'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria calcolati sulla volumetria di piano, secondo le tabelle vigenti è pari ad € 30.624.
Poiché l'importo dedotto dal computo metrico è maggiore di quello derivante dal calcolo tabellare, nessun contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sarà dovuto all'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire sui lotti.
Nel caso in cui dalla progettazione esecutiva risultassero maggiori oneri per la Ditta Lottizzante, la stessa dovrà assumersene carico al fine della realizzazione delle opere comunque previste dal P.U.A.
5. L'importo del contributo perequativo, determinato ai sensi del documento "Criteri e indirizzi applicativi per la perequazione urbanistica e i crediti edilizi", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 25.07.2014, è pari a €. 23.387.
Tale contributo viene corrisposto mediante la realizzazione di opere superiori agli standard minimi richiesti per il P.U.A.

ART. 5 – MONETIZZAZIONE AREE – ART. 32 L.R. 11/2004

1. Il Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, ha chiesto la monetizzazione dell'area da destinare a verde primario, in luogo della sua esecuzione e cessione. Detto importo risulta determinato conformemente alla Delibera di Consiglio comunale n. 25 del 25.06.2018. Verde: mq 155,00 x €/mq (14,37+12,94) = € 4.233,05.
2. Si dà atto che la mancata realizzazione dell'area a verde primario viene compensata con la realizzazione di altre opere lungo via Isonzo finalizzate al miglioramento dell'arredo urbano e delle infrastrutture per un importo equivalente.

ART. 6 – AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Il Soggetto Attuatore provvede, a propria cura e spese, all'esecuzione delle opere di urbanizzazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 comma 2 bis del D.P.R. 380/01, in conformità al progetto approvato per il quale dovrà essere rilasciato il relativo Permesso di Costruire e che sarà richiesto al Comune successivamente alla stipula della convenzione.

2. Le spese tecniche per la redazione del Piano e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di urbanizzazione sono a carico del Soggetto Attuatore.

ART. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Le caratteristiche tecniche e progettuali delle opere di urbanizzazione primaria, comprese quelle fuori comparto, risulteranno definite dal progetto esecutivo sulla base del quale sarà rilasciato il permesso di costruire per la realizzazione delle stesse. Tale progetto dovrà risultare conforme al Piano approvato e rispettoso dei pareri espressi dagli enti gestori interessati per gli impianti a rete.
2. In sede di progettazione esecutiva sarà possibile apportare eventuali varianti alle caratteristiche delle opere di urbanizzazione, se condivise dal Comune attraverso l'Ufficio Lavori Pubblici; tali varianti non si riterranno tali da costituire modifica alla presente convenzione qualora l'eventuale onere aggiuntivo, a carico del Soggetto Attuatore, risultasse non superiore al 15% del costo necessario alla realizzazione delle opere, come da progetto approvato.
3. Tutte le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere iniziate e ultimate entro il termine previsto nel relativo permesso di costruire.
4. Il Soggetto Attuatore dovrà recintare l'area del cantiere relativo alle opere di urbanizzazione, apponendo il cartello di cantiere ai sensi di legge. In caso di opere che interessino anche parzialmente la sede stradale dovrà essere prevista la specifica segnaletica provvisoria preventivamente concordata con il Corpo di Polizia Locale.
5. Durante l'esecuzione dei lavori, il Comune ha la facoltà discrezionale di esercitare ogni tipo di controllo necessario o ritenuto opportuno, rimanendo in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità circa la corretta esecuzione delle opere sopra citate.
6. E' fatto divieto di realizzare l'accantieramento su aree destinate alle opere di urbanizzazione. In casi eccezionali la possibilità di tale realizzazione dovrà essere concordata con l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune.

ART. 8 – CONDIZIONI PER IL RITIRO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Il ritiro del Permesso di costruire per le opere di urbanizzazione è subordinato:
 - a. al versamento della garanzia di cui al successivo art. 9, corrispondente all'importo della spesa presunta per la realizzazione delle opere in questione e la loro cessione;
 - b. alla stipula della presente convenzione;
 - c. alla presentazione degli elaborati esecutivi da allegare al permesso stesso;
 - d. all'avvenuta presentazione del frazionamento già regolarmente approvato da parte dell'ufficio tecnico erariale, con l'identificazione delle aree di urbanizzazione primaria (distinguendo le strade, i parcheggi), dei lotti edificabili, coerentemente con il progetto delle opere di urbanizzazione, e con allegato il piano particellare indicante la proprietà;

ART. 9 – GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. Il Soggetto Attuatore presta, al momento della richiesta del Permesso di Costruire per le opere di urbanizzazione, quale garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, fidejussione bancaria, o polizza fidejussoria emessa da Compagnia di Assicurazione autorizzata dall'ISVAP all'esercizio del ramo n. 15 cauzioni, pari al 100% dell'importo risultante dal computo metrico approvato, e relativo anche agli interventi fuori comparto, dell'importo pari ad €. 270.426 IVA e oneri inclusi.
Tale polizza avrà validità per tutta la durata dei lavori, con rinnovo automatico di anno in anno e comunque fino alla lettera di svincolo del Comune; dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici

giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Campagna Lupia. Non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile.

L'importo della garanzia prestata, prima del ritiro del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione, dovrà essere integrato fino al raggiungimento della somma risultante dal computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, se detto importo risulta superiore del 25% di quello originario.

2. Tale garanzia potrà essere svincolata ad approvazione del collaudo definitivo.
3. Il Soggetto Attuatore è altresì obbligato, fino alla data dell'atto di cessione delle opere di urbanizzazione, alla manutenzione delle stesse.
4. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto *iure privatorum*, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura del Soggetto Attuatore di cui all'articolo 12, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.

ART. 10 – CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

1. Il Permesso di Costruire per l'esecuzione dei singoli interventi edilizi è subordinato a:
 - a) esecuzione al grezzo delle opere di urbanizzazione primaria, complete di massicciata stradale e reti tecnologiche, accertate in corso d'opera mediante verbale del collaudatore;
 - b) avvenuta presentazione del frazionamento già regolarmente approvato, da parte dell'ufficio tecnico erariale, del lotto di pertinenza dell'edificio oggetto del Permesso;
 - c) pagamento del contributo di costruzione costituito da costo di costruzione di cui alla Legge n° 10/77 e D.P.R. n° 380/01, con le modalità e nella misura in vigore al momento della presentazione del titolo abilitativo.
2. La presentazione della Segnalazione Certificata di agibilità per ogni edificio è subordinata alla perfetta esecuzione delle opere di urbanizzazione ed all'approvazione del collaudo definitivo delle opere stesse relative all'intera lottizzazione.

ART. 11 – POTERI DI CONTROLLO DEL COMUNE, COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. L'Ufficio Tecnico avrà la facoltà di sorvegliare direttamente l'esecuzione delle opere medesime suggerendo l'adozione, anche in corso d'opera, di quelle soluzioni che, a suo giudizio insindacabile, possono contribuire a migliorare la qualità delle opere costruendo per esigenze di carattere generale e sopravvenute nuove disposizioni del Piano degli Interventi.
2. Il Soggetto Attuatore sottopone a collaudo tutte le opere di urbanizzazione anche in corso d'opera, avvalendosi di professionista scelto dal Comune tra gli iscritti nell'elenco regionale dei Collaudatori. Il Collaudatore sarà incaricato dal Soggetto Attuatore con il quale verrà regolato il rapporto per la prestazione professionale.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione della Dichiarazione di fine lavori il Direttore dei Lavori dovrà presentare al Collaudatore tutta la documentazione necessaria per il collaudo definitivo delle opere composta dai seguenti elaborati in doppia copia:
 - contabilità finale delle opere eseguite e disegni esecutivi delle opere as built
 - stato finale dei lavori
 - certificati dei materiali impiegati
 - elaborati grafici su supporto magnetico in formato indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale
 - ogni altra documentazione che il collaudatore riterrà necessaria ai fini del collaudo delle opere.

4. Il Collaudo definitivo di tutte le opere di urbanizzazione dovrà essere concluso entro sei mesi dalla Dichiarazione di fine lavori come comunicata dal Direttore dei Lavori.
5. Le spese di collaudo, tutte, sono a carico del Soggetto Attuatore.
6. Il Soggetto Attuatore si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o completare le opere secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Comune. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza del Soggetto Attuatore, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico del Soggetto medesimo.
7. Ogni controversia che non si sia potuta definire nel corso dei lavori sarà deferita al Giudice Ordinario. Si esclude ogni meccanismo automatico di ricorso all'arbitrato.
8. Entro sessanta giorni dall'accertamento delle difformità e prima che siano decorsi due anni dalla consegna delle opere, il Comune di Campagna Lupia può sempre rivalersi nei modi stabiliti dalle leggi vigenti (vedi art. 1667 e seguenti del C.C.); il Soggetto Attuatore accetta espressamente l'obbligazione derivante dall'art. 1669 C.C. il cui termine si conviene decorra dalla data del verbale di approvazione del collaudo. A tal fine il Soggetto Attuatore assume l'obbligo di specificare, nel contratto stipulato con l'appaltatore dei lavori, che le suddette obbligazioni di cui agli artt. 1667-1668-1669 del C.C., possano essere fatte valere nei confronti dell'appaltatore direttamente dal Comune di Campagna Lupia, nel caso che il Consorzio di lottizzazione sia stato già sciolto.

Art. 12 – MANUTENZIONE DELLE AREE E DELLE OPERE

1. Durante l'esecuzione dei lavori il Soggetto Attuatore si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione delle aree e delle opere pubbliche o di uso pubblico; il Soggetto Attuatore dovrà consegnare le opere e le aree in perfetto stato di conservazione. Fino alla consegna delle opere ogni responsabilità civile e penale inerente alla attuazione della lottizzazione sono a totale carico del Soggetto Attuatore.
2. A margine delle aree oggetto d'intervento, durante tutte le fasi di esecuzione dei lavori, dovranno essere messi in atto tutti quegli accorgimenti atti a garantire il decoro, la pulizia e l'igiene in prossimità dell'abitato consolidato.
3. La rete di smaltimento delle fognature nere ed il relativo impianto di sollevamento dovranno rimanere in gestione al Soggetto Attuatore e futuri aventi causa configurandosi come allacciamento privato alla rete fognaria pubblica esistente in via Isonzo.
4. La rete di smaltimento delle acque meteoriche dovrà rimanere in gestione al Soggetto Attuatore e futuri aventi causa.

ART. 13 – CESSIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE.

1. Il Soggetto Attuatore s'impegna a cedere gratuitamente le aree destinate a servizi pubblici ed in particolare a:
strada / marciapiede per mq. 1.347;
parcheggio per mq. 421;
2. Le aree sono individuate nella tavola allegata alla presente Convenzione sotto la lettera A.
3. La superficie di progetto delle aree risulta pari a mq 1.768 circa; la superficie delle aree sarà puntualmente individuata con frazionamento da fare prima dell'atto di cessione a cura del Soggetto Attuatore;
4. Le aree saranno cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non, da usufrutti ed usi, da oneri gravanti e vincoli di ogni specie.
5. Il Soggetto Attuatore si impegna a stipulare l'atto di cessione delle aree al Comune, entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo con conseguente svincolo della polizza.
In tale occasione il Soggetto Attuatore fornirà i seguenti documenti, necessari per la stipula dell'atto:
 - certificato storico ventennale;
 - certificato ipotecario;
 - certificato frazionamento completato con la suddivisione di tutte le particelle distinte per tipologia di inventario (strade e marciapiedi, parcheggi).

6. In sostituzione dei documenti di cui sopra, escluso il frazionamento, l'Ufficiale Rogante o il Notaio preposto, potranno garantire con apposite visure presso gli Uffici preposti, le immunità dei beni in oggetto di trasferimento da pesi, ipoteche, gravami, ecc.
7. Nel caso di ritardi, per cause imputabili al Soggetto Attuatore, nella consegna delle aree ed opere di urbanizzazione rispetto ai termini previsti, il Soggetto Attuatore dovrà corrispondere al Comune una penale giornaliera pari allo 0,2 per mille dell'importo relativo alle opere.
8. Le spese relative all'atto notarile di cessione sono a totale carico del Soggetto Attuatore.

ART. 14 – VARIANTI

1. Le varianti al Piano devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Piano, che tenga conto di quanto già realizzato. Non costituiscono variante le modifiche di lieve entità, apportate a seguito di prescrizioni del Comune. In fase esecutiva le infrastrutture pubbliche potranno subire gli aggiustamenti, anche di posizione, utili alla loro migliore realizzazione senza che questo comporti variante.
2. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'art. 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.
3. Qualora su parte degli immobili inclusi nel Piano siano richiesti, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi edilizi con destinazione diversa da quella prevista in origine che non incidano sugli standard urbanistici di progetto, non sarà necessario procedere con variante ma si procederà con nuovo permesso di costruire.

ART. 15 – SPESE

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili di cessione, di eventuali servitù e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del Soggetto Attuatore.

ART. 16 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Il progetto del Piano Urbanistico Attuativo, costituito dagli elaborati di seguito elencati:

(elencare gli elaborati grafici approvati)

è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e il Soggetto Attuatore, in pieno accordo, stabiliscono che gli elaborati, quali atti pubblici allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n° del e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.

Art. 17 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI

1. Ogni controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita al Giudice Ordinario. Si esclude ogni meccanismo automatico di ricorso all'arbitrato.

ART. 18 – TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. Il Soggetto Attuatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. Il Soggetto Attuatore autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano degli Interventi.

Letto, confermato e sottoscritto, li

Il Soggetto Attuatore

.....

Per il Comune

.....